

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17148 Anno 2021

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 24/02/2021

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

FENILI FRANCESCO nato a MASSA il 01/10/1990

avverso la sentenza del 29/10/2019 del GIP TRIBUNALE di MASSA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

lette/sentite le conclusioni del PG



RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Fenili, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 29 ottobre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa ha applicato al medesimo, su richiesta ex art. 444 cod.proc.pen., la pena di giustizia – convertita in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-*bis* cod.strada – e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (in ragione di sette mesi, salva rideterminazione all'esito del lavoro di pubblica utilità) in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza a lui contestato come commesso in Massa il 20 febbraio 2019.

Quale unico motivo di lagnanza, il ricorrente lamenta violazione di legge censurando, in estrema sintesi, la mancata sospensione dell'efficacia della predetta sanzione amministrativa accessoria: richiamando precedenti pronunzie di legittimità, il deducente osserva che l'omessa statuizione in tal senso da parte del Tribunale massese rischia di vanificare quanto stabilito dall'art. 186, comma 9-*bis* cod.strada in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, con particolare riguardo alla riduzione alla metà della sospensione della patente di guida.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio limitatamente all'omessa statuizione della sospensione della sanzione amministrativa applicata ai fini della sua eventuale rideterminazione all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che, come recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349), è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

1.1. Ciò posto, il ricorso è fondato. Come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-*bis*, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della



metà la sanzione della sospensione (Sez. 4, Sentenza n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040; Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531). Ciò onde evitare, come correttamente osservato dal ricorrente, che la sospensione della patente venga subito attivata e che il protrarsi dei tempi necessari alla fissazione dell'udienza per la valutazione dell'esito del L.P.U. finisca per privare di effetti l'eventuale dimezzamento.

1.2. Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria anzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod.proc.pen..

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria applicata al Fenili; sanzione la cui efficacia viene per l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e sospende l'efficacia di detta statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2021.

... *A. B.* ...